

Contributo integrativo  
OK TRIBUTI



**ORIGINALE**

1113/2014

Uggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**BSEC. ESATT.**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 5851/2010

TERZA SEZIONE CIVILE

Cron. 1113

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO - Presidente - Ud. 04/07/2013  
Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Rel. Consigliere - PU  
Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere -  
Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -  
Dott. PAOLO D'AMICO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 5851-2010 proposto da:

SERIT SICILIA S.P.A. 00833920150 (gia' MONTEPASHI  
SERIT S.P.A.), in persona del procuratore speciale  
Dott. GAETANO ROMANO, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA ELEONORA DUSE 5/G, presso lo studio  
dell'avvocato CORDARO ANGELA MARIA LORENA,  
rappresentata e difesa dall'avvocato BALISTRERI  
GIUSEPPE giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

GIANGRECO PAOLO GNGPLA61P16A478C, CAMERA COMMERCIO

2013

1571

ENNA ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 12/2010 del TRIBUNALE di ENNA,  
depositata il 07/01/2010 R.G.N. 388/2009;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO  
TRAVAGLINO;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a small horizontal tick at the bottom.

## I FATTI

Il tribunale di Enna, decidendo sull'opposizione agli atti esecutivi proposta da Paolo Giangreco con riferimento ad un pignoramento esattoriale presso terzi promosso ex art. 72 bis del DPR 602/1073 dalla Serit Sicilia, dichiaratane *in limine* la ammissibilità e la tempestività, la accolse.

Ritenne, in particolare, il giudice di merito che il complesso procedimento di cui alla citata norma (introdotta, come è noto, dall'art. 3 comma 40 del D.L. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni nella legge 248/2005), funzionale ad una riscossione assai semplificata del credito esattoriale dal carattere alternativo rispetto alle modalità espropriative tipizzate nel codice di rito civile, potesse essere legittimamente azionato, quanto all'ente pubblico, soltanto quando lo stesso dovesse procedere, nei confronti del privato, ad un "pagamento". La procedura (anche alla luce di una circolare dell'assessorato al bilancio del settembre 2008) poteva, pertanto, essere attivata soltanto nel caso in cui l'ente fosse stato chiamato all'adempimento di un obbligo di natura privatistica nei confronti del privato, dovendosi conseguentemente escludere la legittimità del ricorso al fermo amministrativo (ex art. 48 bis) ed al conseguente pignoramento semplificato (ex art. 72) bis in caso di trasferimento di somme a titoli diversi.

Non trattandosi, nella specie, di pagamenti *stricto sensu* privatistici (il procedimento era stato instaurato dalla Camera

di Commercio di Enna con riferimento alla corresponsione, in favore della ditta Giangreco, di somme a titolo contributivo ex art. 27 della legge regionale 3/196 per l'assunzione di lavoratori apprendisti), essi non potevano essere sottoposti né al fermo *de quo* - che andava, secondo quanto opinato dal tribunale, "annullato poiché adottato in carenza di potere" - né al pignoramento, che andava a sua volta annullato.

Per la cassazione della sentenza del giudice siciliano la Serit ha proposto ricorso illustrato da 3 motivi di censura.

Le parti intimare non hanno svolto attività difensiva.

#### **LE RAGIONI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato.

**Con il primo motivo,** si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. c.p.c..

**Con il secondo motivo,** si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2740 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..

**Con il terzo motivo,** si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme degli artt. 48 bis e 72 bis del DPR n. 602 del 1973 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..

Le censure, da esaminarsi congiuntamente attese la intrinseca connessione, sono meritevoli di accoglimento.

E' fondata, difatti, la doglianza relativa alla qualificazione giuridica dell'opposizione, che, per aver mosso all'atto di pignoramento censure fondate soltanto sull'asserita

impossibilità, per la Serit, di procedere ad esecuzione nelle forme analiticamente indicate ed esaminate nel provvedimento oggi impugnato - e cioè per aver contestato l'esistenza stessa del diritto a procedere ad esecuzione da parte del creditore attesa l'asserita impignorabilità dei crediti fondata sull'interpretazione fornita da una circolare dell'assessorato - integrava gli estremi dell'opposizione all'esecuzione, non essendovi mai stata contestazione formale delle cartelle di pagamento rappresentative del titolo in base al quale la Serit aveva agito *in executivis*.

E' altrettanto fondata la correlata censura secondo la quale, nell'ambito dell'opposizione di specie, le uniche contestazioni legittimamente proponibili avevano riguardo *alla pignorabilità dei beni*, esclusa *ex lege* (art. 72 bis del più volte ricordato DPR 602/1973) soltanto quanto ai crediti pensionistici ed a quelli di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'art. 545 c.p.c.

Nessuna altra ipotesi di impignorabilità risulta prevista per la speciale procedura esattoriale, onde la soluzione suggestivamente adottata dal giudice di merito con riferimento ai crediti aventi natura di sovvenzione pubblica si risolve, nella sostanza, nella individuazione, pretoria ed *extra legem*, di una ulteriore categoria di beni impignorabili, sia pur nella forma della procedura semplificata, senza che questo possa ritenersi consentito dal complessivo assetto normativo *in subiecta materia*.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento al tribunale di Enna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, li 4.7.2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



IL PRESIDENTE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 21 GEN 2014  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

